

SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE SPECIALE

PER LA RATIFICA DEI DECRETI LEGISLATIVI EMANATI NEL PERIODO DELLA COSTITUENTE

RIUNIONE DEL 20 APRILE 1950

(12ª in sede deliberante)

Presidenza del Presidente SALOMONE

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione)

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 265, concernente integrazione delle norme sullo stato giuridico ed economico dei professori universitari » (N. 666-C) (Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e modificato nuovamente dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE Pag. 194

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 267, concernente il riordinamento del ruolo organico del personale della Amministrazione centrale della pubblica istruzione » (N. 766) (Approvato dalla Camera dei deputati):

BOSCO, *relatore* 195 e *passim*
VISCHIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 196

RIZZO Giambattista Pag. 196 e *passim*
VARALDO 198

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, sul conferimento di cattedre negli istituti e scuole d'istruzione elementare e media a candidati reduci e non reduci e ad alcune categorie di perseguitati politici e razziali » (N. 800) (Approvato dalla Camera dei deputati):

VARALDO, *relatore* 200
VISCHIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 201 e *passim*
LOVERA 201
CARELLI 202

(Discussione e rinvio)

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 777, concernente modificazioni alle disposizioni sulla esecuzione di opere pubbliche e alle norme sulla costituzione e il funzionamento dei Provveditorati alle opere pubbliche » (N. 942) (Approvato dalla Camera dei deputati):

FOCACCIA, *relatore* 194

La riunione ha inizio alle ore 10,10.

Sono presenti i senatori: Alberti Giuseppe, Asquini, Boccassi, Boggiano Pico, Bosco, Canaletti Gaudenti, Carboni, De Pietro, Ferrabino, Ferrari, Focaccia, Giardina, Giua, Jannuzzi, Pezzini, Reale Eugenio, Riccio, Rizzo Domenico, Rizzo Giambattista, Rocco, Ruggeri, Salomone, Sanna Randaccio, Spezzano, Varaldo e Zoli.

A norma dell'articolo 25 del Regolamento intervengono i senatori Carelli, De Luca e Lovera.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 265, concernente integrazione delle norme sullo stato giuridico ed economico dei professori universitari** » (N. 666-C) (Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e modificato nuovamente dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 265, concernente integrazione delle norme sullo stato giuridico ed economico dei professori universitari. ».

Questo disegno di legge fu approvato dalla Commissione speciale per la ratifica dei decreti legislativi della Camera dei deputati nella riunione del 18 ottobre 1949, fu modificato dalla Commissione speciale per la ratifica dei decreti legislativi del Senato nella riunione del 2 dicembre 1949, fu modificato dalla Commissione speciale per la ratifica dei decreti legislativi della Camera dei deputati nella riunione del 16 dicembre 1949, fu nuovamente modificato dalla Commissione speciale per la ratifica dei decreti legislativi del Senato nella riunione del 24 febbraio 1950, fu nuovamente modificato dalla Commissione speciale per la ratifica dei decreti legislativi della Camera dei deputati nella riunione del 29 marzo 1950.

La modificazione apportata dall'altro ramo del Parlamento, nella riunione del 29 marzo 1950 della competente Commissione, al disegno di legge di cui al testo approvato dalla nostra Commissione nella riunione del 24 febbraio 1950, è la seguente:

alla parte dell'articolo 1, relativa all'articolo 2-bis, nuovo, così concepita:

Art. 2-bis (nuovo). — « La collocazione dei professori ordinari nella classe IV, grado 6^o, è effettuata in rapporto alla decorrenza della nomina ad ordinario. A parità di tale decorrenza è tenuto conto dell'ordine di graduatoria risultante dal concorso per l'ammissione in ruolo; a parità di ogni altra condizione è tenuto conto dell'età ».

è stata sostituita un'altra così formulata:

Art. 2-bis (nuovo). — « La collocazione dei professori ordinari nella classe IV, grado 6^o,

è effettuata in rapporto alla decorrenza della nomina ad ordinario per la quale va tenuto conto del beneficio previsto dall'articolo 98 del testo unico delle leggi vigenti sulla istruzione superiore. A parità di tale decorrenza è tenuto conto dell'ordine di graduatoria risultante dal concorso per l'ammissione in ruolo; a parità di ogni altra condizione è tenuto conto dell'età ».

Poichè nessuno chiede di parlare, metto ai voti la parte dell'articolo 1 del disegno di legge, relativa all'articolo 2-bis, nuovo, nel testo, di cui sopra ho dato lettura, approvato dalla Camera dei deputati. Chi approva la parte anzidetta dell'articolo 1 nel testo già citato è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Avverto che il testo del disegno di legge sarà pubblicato in allegato al resoconto stenografico della riunione odierna.

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 777, concernente modificazioni alle disposizioni sulla esecuzione di opere pubbliche e alle norme sulla costituzione e il funzionamento dei Provveditorati alle opere pubbliche » (N. 942) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 777, concernente modificazioni alle disposizioni sulla esecuzione di opere pubbliche e alle norme sulla costituzione e il funzionamento dei Provveditorati alle opere pubbliche ». Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Focaccia.

FOCACCIA, *relatore*. Con il disegno di legge in esame la Camera dei deputati ha proceduto alla ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 777. Tra le modificazioni apportate dall'altro ramo del Parlamento al decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 777, v'è quella che riguarda l'aggiunta del seguente comma all'articolo 6 del decreto legislativo stesso:

« In deroga all'articolo 19 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, modificato dal precedente

articolo 4, gli ispettori generali del Genio civile assegnati ai Provveditorati a' sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 37, si pronunciano, altresì, sui progetti esecutivi di opere pubbliche da eseguire a cura dello Stato, sia a totale suo carico, sia col suo concorso, d'importo compreso tra lire 3.000.000 e lire 10.000.000, quando all'esecuzione dei lavori si intenda provvedere in economia o mediante appalto a trattativa privata ».

Faccio osservare che nel testo del comma anzidetto, aggiunto dalla Camera dei deputati all'articolo 6 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 777, si fa riferimento al decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37, che non ancora è stato ratificato dalla Camera dei deputati.

Data la evidente necessità che si addivenga all'approvazione del disegno di legge in esame dopo che sia stato ratificato il decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37, citato nel comma in questione, propongo di rinviare la discussione del disegno di legge stesso.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti la proposta, fatta dal relatore, senatore Focaccia, di rinviare la discussione del disegno di legge. Chi approva la proposta anzidetta è pregato di alzarsi.

(È approvata).

(La riunione sospesa alle ore 10,40 è ripresa alle ore 16,45).

È presente alla ripresa della riunione il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, senatore Vischia.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 267, concernente il riordinamento del ruolo organico del personale della Amministrazione centrale della pubblica istruzione » (N. 766) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 267, concernente il riordinamento del ruolo organico del personale della Amministrazione centrale della pubblica istruzione ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Bosco.

BOSCO, relatore. Il decreto legislativo 7 marzo 1948, n. 267, recava disposizioni in materia di riordinamento del ruolo organico del personale della Amministrazione centrale della pubblica istruzione. Esso accordava notevoli agevolazioni ai funzionari di tale Amministrazione in quanto riduceva il periodo di anzianità necessario per la promozione al grado superiore: in particolare, l'articolo 2 stabiliva che i periodi di anzianità di grado normalmente richiesti per l'avanzamento ai gradi superiori al 9° del ruolo di gruppo A e al 12° del ruolo di gruppo C erano ridotti di un anno e 6 mesi, limitatamente ai posti disponibili alla data di attuazione del decreto legislativo anzidetto. In base a tale disposizione taluni funzionari ebbero la possibilità di essere promossi al grado superiore, occupando tutti i posti liberi all'entrata in vigore del decreto legislativo da ratificare. La Camera dei deputati, nell'aggiunta da essa approvata all'articolo 2, ha deliberato di accordare un'analogha riduzione dei periodi di anzianità di grado per le promozioni ai gradi superiori all'ottavo del ruolo di gruppo A e al decimo del ruolo di gruppo C e per i posti resisi disponibili posteriormente alla data di attuazione del decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 267, e fino a due anni dalla sua entrata in vigore. Questa modifica è in relazione ad un'altra modifica, apportata dalla Camera dei deputati al decreto legislativo già citato, per effetto della quale si dovrebbero rendere disponibili alcuni posti nei gradi superiori. Difatti la Camera dei deputati ha raggruppato i posti di capi sezione e di consiglieri, il cui numero, nella tabella allegata al decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 267, ammontava rispettivamente a 50 e 65, per modo che i posti di grado 7° e 8° sarebbero cumulativamente stabiliti nel numero di 115. In tale maniera, a mano a mano che i funzionari di grado 8° raggiungeranno l'anzianità minima necessaria per passare al grado 7°, automaticamente saranno promossi, senza attendere che nel grado 7° si rendano liberi i posti del ruolo, come avverrebbe se l'organico disponesse, come attualmente, di soli 50 posti di grado 7°.

Il Governo si è dichiarato contrario a questa modifica che anticiperebbe in senso disorga-

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

12ª RIUNIONE (20 aprile 1950)

nico e unilaterale soluzioni che devono invece formare oggetto di unitaria valutazione in sede di riforma della burocrazia.

Inoltre è stato rilevato che la fusione dei posti, mentre permetterebbe a taluni funzionari di progredire rapidamente fino al 7° grado, ritarderebbe la carriera degli altri che vedrebbero per molto tempo occupati i posti superiori da funzionari giovani. Nè — è stato rilevato — vale ricordare il precedente dei funzionari del Ministero dell'interno, il cui ordinamento raggruppa i posti di grado 8° e 7° in un unico numero, perchè trattasi di carriera a sè stante e perchè l'anzianità minima prevista per la promozione dall'8° al 7° grado è di 4 anni, mentre nel nostro caso sarebbe per alcun tempo di un anno e mezzo.

Resta da considerare, se respingendo questa unificazione dei posti di grado 7° e 8°, ci sarebbe ancora una ragione d'essere, per l'altra modifica, relativa alla riduzione del periodo di anzianità necessario per la promozione. Si potrebbe forse ripristinare il primitivo testo dell'articolo 2 del decreto legislativo, approvando soltanto l'emendamento apportato dalla Camera dei deputati all'articolo 3, del decreto legislativo stesso, riguardante l'ammissione al concorso riservato per la nomina nel ruolo del personale di gruppo A dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione di coloro che abbiano la laurea in materie letterarie o quelle in filosofia e pedagogia, conseguite in una Facoltà di magistero, analogamente a quanto è stato disposto in altri provvedimenti legislativi già approvati da questa Commissione.

Riterrei, inoltre, opportuno aumentare il numero dei posti di ispettore generale e ispettore superiore sia per accordare una maggiore considerazione alle funzioni ispettive, tanto necessarie in un'Amministrazione con molte diramazioni periferiche, sia per ragioni di equità. Infatti, esaminando i ruoli, si constata che vi sono funzionari di grado 6° che hanno oltre 30 anni di anzianità e non possono essere promossi al grado quinto per mancanza di posti vacanti.

Proporrei, quindi, di aumentare i posti di ispettore generale da 21 a 24 e di ispettore superiore da 16 a 25. Per trovare la copertura finanziaria, si possono diminuire i posti di segretari e vice segretari da 90 a 68.

VISCHIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. L'emendamento apportato dalla Camera dei deputati, secondo il quale i posti di capo sezione e di consigliere sono resi cumulativi in un unico organico e le promozioni al grado 7° sono conferite, per anzianità congiunta al merito, a coloro che siano forniti di un'anzianità di tre anni nel grado inferiore, ha destato risentimenti, in genere, nei funzionari controinteressati, i quali si ritengono lesi dal fatto che l'attuazione delle disposizioni anzidette comporterebbe, con aumento dei funzionari scrutinabili al grado 6°, una diminuzione per loro delle probabilità di promozione. I proponenti dell'emendamento in questione, fanno, però, presente che tale pericolo potrebbe essere scongiurato con un nuovo emendamento dell'emendamento stesso, nel senso, cioè, di far salvi — con carattere, ossia, di priorità nello scrutinio — i diritti dei funzionari che già si trovino nel grado 7°.

Vi è, poi, una proposta di aumentare la consistenza del ruolo amministrativo di 9 posti di grado 6° e di 3 posti di grado 5°, con corrispondente riduzione, ai fini della copertura dell'onore finanziario, di 22 posti di gradi 10° e 11°. La proposta viene motivata con la necessità — già prospettata al Ministero del tesoro con la richiesta dell'istituzione di posti di ispettore di grado 7°, richiesta che non trovò accoglimento per considerazioni di carattere generale — di un più effettivo controllo degli ispettori amministrativi, per la osservanza della vigente legislazione. Viene mossa a tale proposta l'obiezione che essa comporterebbe una deformazione dell'andamento piramidale dell'attuale ruolo. Ma viene chiarito che la funzione ispettiva costituisce, per così dire, nel ruolo amministrativo, una particolare suddivisione di funzioni, con carattere proprio, delle funzioni amministrative.

RIZZO GIAMBATTISTA. Desidero fare notare che si può, senza alcuna preoccupazione, approvare l'emendamento votato dalla Commissione della Camera dei deputati all'articolo 2 del decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 267. Infatti alcuni provvedimenti legislativi che si riferivano al personale dell'Amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione sono già stati ratificati con modificazione identica a quella sopra indicata.

BOSCO, *relatore*. La modifica apportata dalla Camera dei deputati all'articolo 2 del decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 267, è in connessione con quella introdotta con l'articolo 2 nel testo del disegno di legge di ratifica, vale a dire con quest'ultima modifica si fondono i posti di capo sezione e di consigliere, per rendere disponibili dei posti di grado 7°, creando, così, una possibilità di promozione per coloro che si trovano da un anno e mezzo nel grado 8°. Dal momento che noi siamo contrari alla fusione dei posti di capo sezione e di consigliere cessa la ragione d'essere del comma aggiunto dalla Camera dei deputati all'articolo 2 del decreto legislativo in questione.

RIZZO GIAMBATTISTA. Desidero esprimere il mio pensiero sulle proposte formulate dal relatore. Per quanto riguarda l'articolo 2 del disegno di legge di ratifica, sono d'accordo con quanto egli ha detto, che, cioè, non venga, in sede di ratifica affrontare un problema radicale di riordinamento degli organici, problema che, anche rispetto ad altri decreti legislativi sottoposti a ratifica, concernenti il personale della pubblica Amministrazione, non abbiamo creduto di affrontare.

Ritengo, però, che, anche non approvandosi l'articolo 2 del disegno di legge di ratifica, possa tuttavia rimanere fermo l'emendamento aggiuntivo all'articolo 2 del decreto legislativo da ratificare, votato dalla Camera dei deputati.

Infatti le tre ipotesi in esame, in cui per un passaggio dall'uno all'altro grado si riduce il normale periodo di anzianità di grado, mi sembrano nettamente distinte. In un caso i periodi di anzianità di grado normalmente richiesti per l'avanzamento ai gradi superiori al nono del gruppo A e al dodicesimo del gruppo C sono ridotti di un anno e 6 mesi, limitatamente ai posti disponibili alla data di attuazione del presente decreto legislativo. Cosicché per i posti successivi alla data di attuazione del decreto legislativo stesso non si sarebbe più tenuto conto di questa norma eccezionale, che consente il passaggio di grado con condizioni di particolare favore.

Altra è l'ipotesi prevista dall'emendamento dell'articolo 2 votato dalla Camera dei deputati, cioè la stessa riduzione di un anno e 6 mesi dei periodi di anzianità di grado sarà

applicata per le promozioni ai gradi superiori all'ottavo (non più al nono) di gruppo A e al decimo (anziché il dodicesimo) di gruppo C. Ma tale riduzione si riferisce ai posti resisi disponibili posteriormente alla data di attuazione del decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 267, e fino a due anni dalla sua entrata in vigore. Vale a dire che, essendo il decreto legislativo anzidetto entrato in vigore il 28 marzo 1948, il termine ivi previsto è già decorso.

Infine (ed è questa la terza ipotesi) nell'articolo 2 del disegno di legge di ratifica ci si riferisce al giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della legge di ratifica: ci si riferisce, cioè, ad un periodo del tutto diverso da quello previsto nel primitivo articolo 2 del decreto legislativo più volte citato e da quello previsto nella aggiunta all'articolo 2 votata dalla Camera dei deputati.

Ora, dato che un emendamento aggiuntivo, simile a quello già votato dalla Camera dei deputati, è stato approvato dalla nostra Commissione di ratifica in tutti i provvedimenti legislativi che riguardano la sistemazione del personale della pubblica istruzione (ricordate l'aggiunta votata all'articolo 2 del provvedimento legislativo relativo al ruolo organico dei Provveditorati agli studi) io non vedo perché esso non debba essere approvato anche in questo caso.

Circa la terza proposta dell'onorevole relatore sono in realtà molto dubbioso. Ricordo la discussione che avvenne in altro momento, sulla tendenza esistente nella pubblica Amministrazione a gonfiare il numero dei posti dei gradi più elevati, diminuendo corrispondentemente il numero dei posti dei gradi inferiori: in tal modo la piramide, con cui viene rappresentata l'organizzazione burocratica, si viene restringendo alla base e allargando al vertice.

Nel caso in esame mi pare che la tabella, come è stata approvata dalla Camera dei deputati, sia piuttosto equilibrata. Infatti pur non avendo potuto esaminare a fondo questa tabella, mi sembra che, in relazione ai 170 posti complessivi di vice segretari e segretari e primi segretari, il numero dei posti dei gradi successivi sia bene proporzionato. Con l'aumento proposto di posti, da 21 a 24 per gli

ispettori generali, e da 16 a 25 per gli ispettori superiori, potremmo provocare invece una rottura dell'equilibrio

In conclusione, vorrei conoscere il parere del Governo su questo punto, perchè, a parte il problema della copertura in base all'articolo 81 della Costituzione, in questo campo è l'Amministrazione che deve ben valutare i suoi bisogni in relazione con una definitiva sistemazione dell'organico che desumo anche dalla nota *a*) secondo cui « rimangono assorbiti i posti attualmente ricoperti in soprannumero ».

Per quanto mi riguarda non esito a dichiarare subito che credo inopportuno gonfiare gli organici, specialmente se si pensi, come io penso, che occorra addivenire ad una generale riforma burocratica secondo razionali criteri di snellimento. Ora tale aspirazione, per quanto non facilmente realizzabile, può e deve cominciare ad assecondarsi anche in sede di esame di provvedimenti particolari.

VARALDO. Il senatore Bosco ha proposto una riduzione del numero dei posti di grado 10° e 11°. Vorrei sapere se i posti che dovrebbero essere eliminati sono scoperti. Qualora, infatti, questi posti da eliminare fossero occupati, è evidente che ciò provocherebbe un'esuberanza di personale. Nello stesso tempo la proposta del senatore Bosco, motivata da necessità di copertura, non verrebbe a soddisfare le esigenze di cui all'articolo 81 della Costituzione.

BOSCO, *relatore*. I posti dei quali è stata proposta la soppressione sono vacanti.

Faccio presente, poi, che avevo proposto la soppressione del comma aggiunto dalla Camera dei deputati all'articolo 2 del decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 267, sia in relazione alla ormai sicura soppressione dell'articolo 2 del disegno di legge di ratifica, sia perchè anche la disposizione del comma anzidetto può sembrare pregiudizievole alla futura riforma burocratica. Infatti, si tratta sostanzialmente di una disposizione che permette di ottenere promozioni con una diminuzione notevole della permanenza nel grado. È stato detto dal collega Rizzo Giambattista che ciò è stato disposto anche in altri provvedimenti legislativi, ma non credo che tale argomento possa considerarsi decisivo. Infatti, se una norma in tal senso è stata approvata in un

disegno di legge concernente il personale dei Provveditorati, può ben darsi che ciò sia avvenuto per ragioni particolari concernenti le condizioni di carriera di quel dato ramo della Amministrazione. Poichè ritengo, d'altra parte, che, una volta approvata la modifica relativa alla scissione dei posti di grado settimo ed ottavo, la norma aggiunta dalla Camera dei deputati all'articolo 2 del decreto legislativo non abbia eccessivo valore pratico, non insisto nel mio emendamento soppressivo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

Il decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 267, è ratificato con le modificazioni seguenti:

Art. 2. - Aggiungere, dopo il primo comma, il seguente:

« La stessa riduzione dei periodi di anzianità di grado sarà applicata per le promozioni ai gradi superiori all'8° del ruolo di gruppo *A* e al 10° del ruolo di gruppo *C*, di cui all'anzidetta tabella, per i posti resisi disponibili posteriormente alla data di attuazione del decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 267, e fino a due anni dalla sua entrata in vigore ».

Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Le riduzioni di anzianità di cui al precedente comma non si applicano al personale che abbia fruito di analogo beneficio in precedenti promozioni e di esse non si potrà fruire per conseguire più di una promozione ».

Art. 3. - Inserire, tra il terzo e il quarto, il seguente comma:

« Per l'ammissione al concorso riservato di cui al presente articolo per la nomina nel ruolo del personale di gruppo *A* dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, sono valide anche la laurea in materie letterarie e quelle in filosofia e pedagogia conseguite in una Facoltà di magistero ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo anzidetto. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

12ª RUNIONE (20 aprile 1950)

Passiamo all'articolo 2 del disegno di legge. Ne do lettura:

Art. 2.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge di ratifica, i posti stabiliti per ciascuno dei gradi 7° e 8° sono resi cumulativi in un unico organico, come dall'unita tabella, e le promozioni al grado 7° saranno conferite, per anzianità congiunta al merito, a coloro che siano forniti di un'anzianità di anni tre nel grado inferiore.

Nella prima applicazione della presente legge di ratifica, le promozioni al grado 7° saranno conferite a coloro che abbiano una anzianità complessiva di servizio di nove anni e sei mesi ed abbiano prestato nel grado 8° un anno e sei mesi di effettivo servizio.

* * *

La tabella annessa, per la parte riguardante la carriera amministrativa (gruppo A), è sostituita dalla seguente:

Grado	Denominazione	Numero dei posti
4°	Direttori generali	8
5°	Ispettori generali	(a) 21
6°	Direttori capi divisione	50
6°	Ispettori superiori	(b) 16
7°	Capi sezione }	(c) 115
8°	Consiglieri . }	
9°	Primi Segretari	80
10°	Segretari . . }	90
11°	Vice segretari }	
		<u>380</u>

(a) Rimangono assorbiti i posti attualmente ricoperti in soprannumero.

(b) Oltre 4 posti in soprannumero da riassorbire in ragione della metà delle vacanze che si verificheranno nel grado a decorrere dal 1° gennaio 1951.

(c) Oltre 5 posti in soprannumero da riassorbire nel grado 8° in ragione della metà delle vacanze che si verificheranno nei gradi 7° e 8° a decorrere dal 1° gennaio 1951.

Avverto che il relatore, senatore Bosco, ha proposto la soppressione della parte dell'articolo 2 relativa ai primi due commi e la sostituzione della parte relativa alla tabella e alle note alla tabella stessa con un'altra così formulata:

La tabella annessa, per la parte riguardante la carriera amministrativa (gruppo A), è sostituita dalla seguente:

Grado	Denominazione	Numero dei posti
4°	Direttori generali	8
5°	Ispettori generali	(a) 24
6°	Direttori capi divisione	50
6°	Ispettori superiori	(b) 25
7°	Capi sezione	(b) 50
8°	Consiglieri	65
9°	Primi Segretari	80
10°	Segretari . . . }	68
11°	Vice segretari . }	
		<u>370</u>

(a) Rimangono assorbiti i posti attualmente ricoperti in soprannumero.

(b) Oltre quattro posti di grado 6° e cinque di grado 7° in soprannumero da riassorbire in ragione della metà delle vacanze che si verificheranno nei rispettivi gradi a decorrere dal 1° gennaio 1951.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto cumulativamente ai voti gli emendamenti suddetti perchè in relazione fra loro. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvati).

Dopo gli emendamenti approvati il testo del disegno di legge resta formulato nel seguente articolo unico:

Articolo unico.

Il decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 267, è ratificato con le modificazioni seguenti:

Art. 2. — Aggiungere, dopo il primo comma, il seguente:

« La stessa riduzione dei periodi di anzianità di grado sarà applicata per le promozioni ai gradi superiori all'8° del ruolo di gruppo A e al 10° del ruolo di gruppo C, di cui all'anzianità tabella, per i posti resisi disponibili posteriormente alla data di attuazione del decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 267, e fino a due anni dalla sua entrata in vigore ».

Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Le riduzioni di anzianità di cui ai precedenti comma non si applicano al personale che abbia fruito di analogo beneficio in precedenti promozioni e di esse non si potrà fruire per conseguire più di una promozione ».

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

12ª RIUNIONE (20 aprile 1950)

Art. 3. — Inserire, tra il terzo e il quarto, il seguente comma:

« Per l'ammissione al concorso riservato di cui al presente articolo per la nomina nel ruolo del personale di gruppo A dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, sono valide anche la laurea in materie letterarie e quelle in filosofia e pedagogia conseguite in una Facoltà di magistero ».

* * *

La tabella annessa, per la parte riguardante la carriera amministrativa (gruppo A), è sostituita dalla seguente:

Grado	Denominazione	Numero dei posti
4°	Direttori generali	8
5°	Ispettori generali (a)	24
6°	Direttori capi divisione	50
6°	Ispettori superiori (b)	25
7°	Capi sezione (b)	50
8°	Consiglieri	65
9°	Primi Segretari	80
10°	Segretari	68
11°	Vice segretari	
		370

(a) Rimangono assorbiti i posti attualmente ricoperti in soprannumero.

(b) Oltre quattro posti di grado 6° e cinque di grado 7° in soprannumero da riassorbire in ragione della metà delle vacanze che si verificheranno nei rispettivi gradi a decorrere dal 1° gennaio 1951.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(E approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, sul conferimento di cattedre negli istituti e scuole d'istruzione elementare e media a candidati reduci e non reduci e ad alcune categorie di perseguitati politici e razziali** » (N. 800) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, sul conferimento di cattedre negli istituti e

scuole d'istruzione elementare e media a candidati reduci e non reduci e ad alcune categorie di perseguitati politici e razziali ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Varaldo.

VARALDO, *relatore*. Il decreto legislativo 21 aprile 1947, n. 373, riguarda i concorsi per il conferimento dei posti di insegnante negli istituti e scuole di istruzione media, di ogni tipo e grado, di direttore nelle scuole secondarie di avviamento professionale, di direttore didattico e di maestro elementare, accantonati ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27.

Con il decreto legislativo anzidetto si stabilì, inoltre, che la metà dei posti era da conferire mediante concorso per soli titoli e che l'altra metà era da conferire esclusivamente attraverso un concorso per titoli e per esami; si stabiliva, infine, che potevano partecipare ai concorsi per soli titoli soltanto coloro che avessero superato in precedenza un altro concorso.

Con il disegno di legge di ratifica la Camera dei deputati ha apportato un'aggiunta al testo originario dell'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 1947, n. 373, secondo la quale dovrebbero essere ammessi al concorso per soli titoli anche i maestri elementari che, avendo prestato non meno di 12 anni di servizio di ruolo, siano forniti di diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica ovvero della laurea in pedagogia o in materie letterarie rilasciate dalla facoltà di magistero e abbiano esercitato l'incarico effettivo di direttore didattico per almeno un biennio con qualifica non inferiore a quella di ottimo. In base a questa modifica si viene evidentemente a incidere sul principio per il quale ai concorsi per soli titoli potevano essere ammessi soltanto coloro che avessero superato in precedenza un altro concorso. Dal punto di vista, quindi, di un principio generale, ispiratore del decreto legislativo da ratificare, la modifica apportata dalla Camera dei deputati all'articolo 2 del decreto legislativo stesso non mi sembra opportuna.

Vi è, inoltre, una difficoltà pratica, quella cioè, di dover riaprire i concorsi.

Ora, circa i motivi che hanno ispirato l'emendamento apportato dall'altro ramo del Parlamento all'articolo 2 del decreto legislativo

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

12ª RIUNIONE (20 aprile 1950)

21 aprile 1947, n. 373, c'è da tener presente che nel 1941, quando fu fatto il concorso per direttori didattici, furono accantonati 225 posti per coloro che si trovavano sotto le armi. Oggi questi posti sono messi a concorso, sia mediante concorso per soli titoli, sia mediante quello per titoli ad esami. Coloro che non poterono partecipare al concorso del 1941 affermano che oggi il numero dei posti si è ridotto perchè una parte di essi è stata conferita mediante concorso per titoli.

Inoltre, altre categorie sono ammesse a partecipare al concorso: il numero dei concorrenti, quindi, aumenta. Si aggiunga, infine, anche il fatto che il Ministero della pubblica istruzione, avendo interpellato il Consiglio di Stato per sapere se coloro che superarono certi esami nel 1923, 1925, 1927, 1934, potevano essere considerati come aventi diritto a partecipare al concorso per soli titoli, ha avuto questa risposta: mentre per coloro che parteciparono ai concorsi del 1923, 1925 e 1934 gli esami avevano valore e di concorso e di abilitazione, a coloro che, invece, sostennero tali esami nel 1927, gli esami stessi venivano a conferire un titolo esclusivamente di abilitazione. Il Consiglio di Stato, tuttavia concludeva affermando di ritenere che anche coloro che avevano superato gli esami nel 1927 potevano essere ammessi, per motivo di equità, ai concorsi per soli titoli.

Io vorrei adesso chiedere all'onorevole Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione se il Ministero accetta o meno il parere espresso dal Consiglio di Stato, perchè se il Ministero lo accetta, e quindi ammette al concorso coloro che superarono gli esami nel 1927, il criterio in questione verrebbe ad incidere sul principio generale, già da me accennato, di non ammettere, cioè, al concorso coloro che non superarono un precedente concorso, e provocherebbe inoltre la necessità di riaprire i concorsi. In tal caso è evidente che, rendendosi ciò indispensabile, cadrebbero le obiezioni contro l'opportunità di approvare la modifica apportata dalla Camera dei deputati all'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 1947, n. 373.

Se viceversa il Ministero non accettasse il parere del Consiglio di Stato, facendosi forte del fatto che il Consiglio di Stato stesso ha avvertito che, da un punto di vista di stretto

diritto, coloro che sostennero gli esami nel 1927 non possono partecipare ai concorsi, sarei del parere di non approvare la modifica apportata dall'altro ramo del Parlamento all'articolo 2 del decreto legislativo più volte citato.

VISCHIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. In merito a questo disegno di legge, sono state sollevate dalle parti interessate molteplici richieste ed argomentazioni. Noi abbiamo anche ascoltato il parere degli organi sindacali per cercare di appianare il conflitto insorto fra le varie categorie. Lo stesso segretario generale del Sindacato mi ha recentemente dichiarato che sarebbe a suo parere opportuno mantenere l'emendamento approvato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Avverto che il senatore Lovera propone il seguente emendamento al testo dell'articolo 2, lettera c), approvato dalla Camera dei deputati, del decreto legislativo 21 aprile 1947, n. 373: fra le parole «avendo prestato non meno di 12 anni di servizio di ruolo» e le altre «siano forniti di diploma di abilitazione» inserire le parole «considerato anche come tale per i reduci e i combattenti il periodo trascorso sotto le armi».

LOVERA. A me pare opportuno estendere la possibilità di partecipare al concorso anche a coloro che non potrebbero parteciparvi unicamente perchè furono assenti dall'insegnamento in conseguenza della guerra. In tutti i concorsi ormai è accettato il principio che il servizio militare sia considerato come servizio prestato dagli impiegati dello Stato. Con il mio emendamento, quindi, nel computo del servizio di ruolo, che dai maestri elementari deve essere prestato per non meno di 12 anni, dovrebbero essere calcolati anche gli anni trascorsi sotto le armi.

VISCHIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il servizio militare vale ai fini della carriera come servizio prestato dagli impiegati dello Stato. L'emendamento, quindi, proposto dal senatore Lovera non mi sembra necessario.

LOVERA. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, senatore Vischia, non insisto nella mia proposta di emendamento.

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

12ª RIUNIONE (20 aprile 1950)

CARELLI. Dato che il senatore Lovera ha ritirato il suo emendamento propongo questo altro emendamento all'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 1947, n. 373: « e) per i reduci e combattenti, in possesso dei titoli accademici precedentemente indicati, non è richiesto l'esercizio dell'incarico effettivo di direttore didattico ».

VISCHIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. L'emendamento proposto dal senatore Carelli non mi sembra opportuno perchè con esso si prescinde dalla pratica del servizio che è assolutamente necessaria per assolvere le funzioni direttive previste, fra l'altro, nell'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 1947, n. 373. Ai reduci e ai combattenti potranno essere concessi altri eventuali benefici di carriera, oltre quelli di cui già godono.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'emendamento, di cui già è stata data lettura, proposto dal senatore Carelli all'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 1947, n. 373. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Poichè nessun altro domanda di parlare metto ai voti l'articolo unico del disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Il decreto legislativo 21 aprile 1947, n. 373, è ratificato con la seguente modificazione:

Art. 2. — Alla lettera c) aggiungere: « i maestri elementari che, avendo prestato non meno di 12 anni di servizio di ruolo, siano forniti di diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica ovvero della laurea in pedagogia o in materie letterarie rilasciate dalla facoltà di magistero e abbiano esercitato l'incarico effettivo di direttore didattico per almeno un biennio con qualifica non inferiore a quella di ottimo ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*E approvato*).

La riunione termina alle ore 18,30.

ALLEGATO.

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 265, concernente integrazione delle norme sullo stato giuridico ed economico dei professori universitari» (N. 666-C)

Art. 1.

Il decreto legislativo 23 marzo 1948, numero 265, è ratificato con le modificazioni seguenti:

Art. 2. — È sostituito dal seguente:

«Dopo non meno di quattro anni di permanenza nella classe II, grado 4º, i professori sono assegnati alla classe I, grado 3º, cui sono attribuiti 80 posti di ruolo.

«I posti che si vengano rendendo disponibili, sui detti 80, in dipendenza di collocamenti fuori ruolo, sono attribuiti a professori di ruolo della classe II, grado 4º ».

Art. 2-bis (nuovo). — «La collocazione dei professori ordinari nella classe IV, grado 6º, è effettuata in rapporto alla decorrenza della nomina ad ordinario per la quale va tenuto conto del beneficio previsto dall'articolo 98 del testo unico delle leggi vigenti sulla istruzione superiore. A parità di tale decorrenza è tenuto conto dell'ordine di graduatoria risultante dal concorso per l'ammissione in ruolo; a parità di ogni altra condizione è tenuto conto dell'età ».

Art. 3. — *Il primo comma è sostituito dai seguenti:*

« I professori attualmente in servizio sono collocati nella classe III, grado 5º, o nella classe II, grado 4º, a seconda che abbiano conseguito la nomina ad ordinari da cinque o da nove anni, tenuto conto, altresì, dei servizi prestati, dei quali è prevista la valutazione ai sensi delle disposizioni concernenti la carriera dei professori universitari. La maggiore anzianità di cui i professori risultassero in possesso è attribuita nel nuovo grado ed è utile per l'assegnazione al grado superiore; tuttavia, per

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

12^a RIUNIONE (20 aprile 1950)

l'assegnazione alla classe I, grado 3^o, è tenuto conto dei servizi prestati presso Università statali, presso Università libere e presso Università straniere, esclusa la valutazione di qualsiasi diverso servizio.

Le disposizioni del precedente comma si applicano, agli effetti economici, con decorrenza dal 1^o novembre 1947 ».

I commi secondo e terzo sono soppressi.

Sono aggiunti i seguenti commi:

«Le disposizioni del primo e del secondo comma del presente articolo si applicano anche ai professori fuori ruolo, trattenuti in servizio ai sensi del regio decreto-legge 16 marzo 1944, n. 114, e del decreto legislativo 4 gennaio 1947, n. 22, i quali possono inoltre conseguire l'assegnazione al grado superiore durante il periodo di trattenimento in servizio, qualora abbiano maturato l'anzianità richiesta dalle disposizioni all'epoca vigenti.

«I professori già allontanati dal servizio per ragioni politiche o razziali e successivamente reintegrati ai sensi degli articoli 19 e 20 del decreto-legge luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e del regio decreto-legge 27 maggio 1946, n. 535, ed i professori reintegrati senza limiti di età in base a speciali provvedimenti legislativi, sono assegnati, in soprannumero, alla classe I, grado 3^o, quando vengano a trovarsi nelle condizioni previste dal precedente articolo 2 ».

Art. 3-bis (nuovo). — «I professori di grado quarto, con quattro anni di anzianità nel grado medesimo, collocati fuori ruolo con decorrenza dal 1^o novembre 1947, dal 1^o novembre 1948, e dal 1^o novembre 1949, sono assegnati, seguendo l'ordine di anzianità, al grado terzo in soprannumero, con le decorrenze rispettivamente sopra indicate, sempre che alla data della ratifica del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1251, siano tuttora in servizio ».

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, che farà carico sul capitolo 136 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1949-50, sarà fatto fronte, per 10 milioni, mediante storno dal capitolo 240, e, per la rimanente parte, mediante storno dal capitolo 253 dello stato di previsione medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio all'uopo necessarie.

Art. 3.

Le modifiche apportate al decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 265, con la presente legge hanno effetto dal 1^o novembre 1947, salvo il diverso disposto dell'articolo 3-bis (nuovo) del decreto legislativo stesso.